



Roma,
8 maggio 2015
5263/FB/MC/sc
Protocollo:

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°49

Oggetto: Circolare n.45/E dell'Agenzia delle entrate del 6 maggio 2015 – Inosservanza dell'obbligo della tracciabilità dei pagamenti – Non applicabilità delle sanzioni nei confronti dei soggetti percipienti – Deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti.

Con la Circolare n. 45/E del 6 maggio 2015, l'Agenzia delle entrate ha precisato che in caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 37, comma 2, lett. a) della legge 21 novembre 2000, n. 342, il sistema sanzionatorio applicabile è rinvenibile **esclusivamente** nel comma 5 dell'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e comporta, quindi, **soltanto** in capo all'associazione sportiva che contravviene all'obbligo della tracciabilità dei pagamenti, la sanzione della decadenza dalle agevolazioni della legge n. 398/91 e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997, ossia la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro.

L'emanazione della Circolare n. 45/E è dovuta alle numerose controversie pendenti in diversi gradi di giudizio instaurate in seguito alla pretesa degli uffici delle entrate che, constatata la violazione dell'obbligo della tracciabilità, oltre a disconoscere in capo all'associazione sportiva dilettantistica i benefici di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, procedono:

- a) nel caso di pagamenti effettuati dall'ASD nei confronti degli atleti e dirigenti sportivi, al disconoscimento in capo ai suddetti soggetti del beneficio dell'esenzione dall'IRPEF previsto dall'art. 69, comma 2, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, per i compensi, fino all'importo di 7.500 euro, corrisposti agli stessi dall'associazione;
- b) nel caso di somme percepite dall'ASD (a titolo di sponsorizzazione) al disconoscimento della deducibilità del relativo costo in capo al soggetto erogante.

La precisazione dell'Agenzia delle entrate ha come conseguenza che non è più possibile, da parte degli uffici finanziari, procedere al disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti né al disconoscimento del regime di esenzione dall'IRPEF per i percipienti delle somme corrisposte. Pertanto, con la Circolare in oggetto, l'Agenzia ha invitato le proprie strutture periferiche a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e ad abbandonare la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni.

In sostanza, quindi, nel ribadire che nei confronti dell'associazione sportiva dilettantistica che contravviene all'obbligo della tracciabilità dei pagamenti di importi superiori ad euro 516,46, - limite elevato dall'ottobre 2014 ad euro 1000,00 - si applicano **esclusivamente** le sanzioni della esclusione dai benefici della legge n. 398/91 e dell'irrogazione della sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83, l'Agenzia delle entrate riconosce la insussistenza della pretesa tributaria della indeducibilità dei costi, di cui non c'è tracciabilità bancaria, (compensi a giocatori, ecc.) superiori ad euro 516,46 sia in capo alla stessa associazione sportiva che in capo ad altri soggetti che erogano importi, anch'essi superiori ad euro 516,46, alla associazione medesima contravvenendo all'obbligo della tracciabilità. Nel contempo viene, comunque, riconosciuta ai soggetti, che percepiscono detti importi ai sensi degli artt. 67, comma 1, lett. m) e 69, secondo comma, del TUIR, l'esenzione dall'IRPEF per i compensi percepiti fino ad euro 7.500 annui e, di conseguenza, l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta per i successivi euro 20.658,28.

Sempre con la stessa Circolare, l'Agenzia delle entrate ha precisato che in caso di erogazioni liberali alle associazioni sportive dilettantistiche resta ferma la regola, valevole in via generale per tutte le tipologie di erogazioni liberali agevolate, della necessaria tracciabilità del versamento, a prescindere dall'importo ai fini della fruizione, in capo al soggetto erogante, del beneficio fiscale ad esso riconosciuto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Felice Belloli